

TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE

N. 948/09 R.L.

Oggi 27-7-09 dinanzi a Noi dott. L. Perina
assistiti dall'ausiliario sottoscritto, nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 6-7-09, da

.....OMISSIS.....

con avv. M. Bassan

CONTRO

INPS

con avv.ti Tomasello + 1

e con l'intervento di

con

Sono comparsi il ricorrente di persona con l'avv. Bassan e l'avv. Tomasello che si richiama alla comparsa oggi depositata in Cancelleria, che scambia con la difesa avversaria.

La parte attorea deposita il ricorso ritualmente notificato.

L'avv. Bassan chiede depositare sentenze C. Cost. e insiste per il provvedimento urgente richiesto, richiamandosi alle sentenze e ordinanze di cui agli atti.

Il G.L. ritenuta superflua l'attività istruttoria, rinvia per discussione al 4/8/09 ore 10,30 (t. per note di replica a difese INPS entro il 3/8/09)

f.to L. Perina

Oggi 4/8/09 sono comparsi l'avv. Bassan e Tomasello che si riportano agli atti.

Il G.L. si riserva

f.to L. Perina

A scioglimento della riserva il G.L.

- rilevato che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla erogazione dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71 sussistendo le condizioni medico-legali di legge, e tuttavia non riconosciuto (né erogata la relativa prestazione) in quanto non in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno);

- rilevato che il ricorrente ha documentato di essere in possesso del permesso (10-1-96 – 10/97; rinnovo 23-5-08 con scadenza 22/11/08) ma effettivamente non ha la c.d. carta di soggiorno (doc. 3); egli è residente in comune di Schio, unitamente alla propria famiglia, dal 6/3/2000 (doc. 1); tuttavia non ha reddito sufficiente per poter avere la c.d. carta di soggiorno;

- rilevato che l'art. 80 co. 19 L. 388/2000 (che richiama l'art. 41 D. lgs. 286/98) impone come condizione per l'erogazione del beneficio la titolarità della c.d. carta di soggiorno (ex art. 9 D. lgs. cit) e che pertanto, allo stato, il diritto non sussiste in quanto difetta la predetta condizione;

- rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 CPC ritenendo che la norma ostativa alla concessione del beneficio sia incostituzionale (argomentando dalle sentenze della C. COST. NN. 306/08 – relativa all'indennità di accompagnamento – e 11/09 – relativa alla pensione di inabilità), così come dichiarato dalla Corte con riferimento ai due casi simili sopra citati, e che il periculum in mora sia costituito dalla scadenza del permesso di soggiorno (24-9-09) difficilmente rinnovabile in assenza di redditi idonei a garantire mezzi di sussistenza in Italia, e dal fatto che egli è ospite di una struttura di accoglienza temporanea ad onere del Comune di Schio

- rilevato che l'INPS, costituendosi, non contestava la situazione in fatto allegata al ricorso, e in diritto si richiamava all'interpretazione letterale della norma in esame

TUTTO CIO' RILEVATO

OSSERVA

1. La lettura della norma in esame non lascia spazi interpretativi per ritenere, allo stato, sussistente il diritto vantato in giudizio, nemmeno attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata.

Tuttavia la lettura delle due citate sentenze della Corte Costituzionale, e dell'ordinanza di rimessione alla Corte relativa alla predetta norma (ordinanza N. 144 del 27/2/09 della Corte d'Appello di TORINO) consentono di formulare un giudizio prognostico convincente e concludente circa l'accoglimento della eccezione, per identità di ragioni rispetto a quelle evidenziate nelle citate sentenze e ordinanza.

Può quindi concludersi per la sussistenza del c.d. "fumus" boni iuris richiesto quale requisito per la concessione del provvedimento d'urgenza.

2. Quanto al periculum in mora, il prospettato mancato rinnovo del permesso di soggiorno alla naturale scadenza appare un rischio effettivo, di tal che il tempo necessario per la definizione della questione di incostituzionalità già sollevata, così come il tempo di definizione nel merito della presente controversia potrebbe vanificare le legittime aspettative del ricorrente, con conseguenze irreparabili sotto il profilo del danno alla persona.

Pertanto, nel caso di specie, il "periculum in mora" appare assai evidente.

Trattandosi di ricorso d'urgenza non appare compatibile con lo strumento processuale la remissione della questione alla Corte Costituzionale (che potrà essere effettuata nella causa di merito).

Quanto all'opportunità di sospendere il processo, essa verrà esaminata all'udienza fissata per la trattazione del merito.

P.Q.M.

Ordina all'INPS l'anticipazione al ricorrente dei ratei dell'assegno di invalidità a far tempo dalla domanda giudiziale e sino al 15/12/09 (data dell'udienza di discussione della causa di merito).

Spese al definitivo.

Si comunichi

Vicenza 6/8/09

f.to L.Perina

Depositato in Cancelleria
oggi -7AGO. 2009

Il Cancelliere - B3
Antonio Garelo